

di inizio e di ultimazione dei lavori saranno prorogati di un periodo di tempo uguale al ritardo verificatosi nel perfezionamento del contratto;

4°)- l'inizio dei lavori di costruzione di un secondo immobile, sull'area, dovrà essere effettuato entro il 1950 e l'ultimazione entro il 1952. Dette costruzioni potrà essere effettuata dall'Istituto o da altri ai quali l'Istituto stesso ha il diritto di alienare, a suo insindacabile giudizio, o l'area o il fabbricato, qualora voglia costruirlo direttamente, ferme restando le agevolazioni concesse dal Comune con la convenzione sopra ricordata del 29 luglio 1940. L'Istituto avrà soltanto l'obbligo di rispettare e di fare rispettare dall'eventuale acquirente l'unità architettonica nel suo complesso;

5°)- Il Comune, previo esame del progetto del secondo edificio, applicherà la tariffa relativa all'imposta sui materiali da costruzione, per edifici di tipo medio.

Il Direttore generale sottopone i suddetti accordi all'esame del Consiglio proponendo l'approvazione della seguente deliberazione formale sulla quale il Comitato permanentemente, nella seduta del 14 maggio c.a., ha